

RACCOMANDAZIONI CEEA

RACCOMANDAZIONE N. 3118/94/CECA DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

relativa alla sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CEEA, originari di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

considerando che, con la raccomandazione n. 85/94/CECA⁽¹⁾, la Commissione ha sottoposto a sorveglianza comunitaria le importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che, date le attuali condizioni dell'industria siderurgica, tale sorveglianza comunitaria preventiva continua ad essere necessaria per fornire dati statistici che consentano una rapida analisi dell'andamento delle importazioni;

considerando che la creazione del mercato unico implica l'uniformazione delle formalità che devono essere espletate dagli importatori comunitari indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci;

considerando che i documenti d'importazione rilasciati nell'ambito del sistema di sorveglianza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;

considerando che il rilascio dei documenti d'importazione, pur essendo soggetto a condizioni uniformi a livello comunitario, è affidato alle amministrazioni nazionali,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio elencati nell'allegato I e originari di paesi terzi che non sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) è subordinata al rilascio di un documento d'importazione.

2. Il documento d'importazione o la licenza (autorizzazione all'importazione) sono rilasciati dalla competente autorità degli Stati membri, gratuitamente e per tutte le quantità richieste, immediatamente dopo la ricezione della domanda e comunque entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda stessa debitamente compilata da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

3. L'applicazione del paragrafo 2 non pregiudica la presa in considerazione di eventuali limiti quantitativi della Comunità né le eventuali decisioni prese nel quadro di un accordo o della gestione di un contingente.

4. Il documento d'importazione o la licenza rilasciati da una delle autorità menzionate nell'allegato II sono validi in tutta la Comunità.

5. La domanda dell'importatore deve riportare i dati previsti dall'articolo 2, paragrafo 1. L'utilizzo del modello figurante nell'allegato III è obbligatorio quando l'immissione in libera pratica è prevista in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il documento d'importazione o la licenza.

6. Fatte salve eventuali modifiche del regime d'importazione in vigore o delle decisioni prese nel quadro di un accordo o della gestione di un contingente,

— il periodo di validità del documento d'importazione o della licenza è fissato a quattro mesi;

— i documenti d'importazione o le licenze non utilizzati o utilizzati parzialmente incompleti possono essere rinnovati.

Articolo 2

1. Nella domanda dell'importatore devono essere indicati i seguenti dati:

- a) nome e indirizzo dello speditore;
- b) nome e indirizzo completo dell'importatore (destinatario);
- c) designazione precisa delle merci e indicazione del codice o dei codici della nomenclatura combinata della comunità;
- d) paese d'origine;
- e) paese di provenienza;
- f) peso netto per voce della nomenclatura combinata della Comunità;
- g) valore cif alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata della Comunità;
- h) stato di seconda scelta o declassato del o dei prodotti in questione⁽²⁾;
- i) periodo e luogo o luoghi di sdoganamento previsti.

⁽¹⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ In conformità dei criteri di cui alla GU n. C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 4.